

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

2^a Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 9 settembre 2019)

Relatore di maggioranza: SANDRO BISONNI
Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di legge n. 232

a iniziativa del Consigliere Bissonni

presentata in data 19 settembre 2018

CRITERI LOCALIZZATIVI
DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI E DEL CSS

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi.

Art. 2
(Criteri di localizzazione)

1. Gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi devono essere ubicati ad una distanza minima di 30 chilometri in linea d'aria dagli ambiti residenziali e da funzioni sensibili.

2. Non sono soggetti al criterio di localizzazione di cui al comma 1 gli impianti di combustione del metano.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge definisce i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei ad accogliere gli impianti di combustione del combustibile solido secondario (CSS) ~~dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi~~, e quelli rientranti nelle tipologie di cui ai punti 1 e 10 dell'Allegato 2, Suballegato 1 (Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), del decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Art. 2
(Criteri di localizzazione)

1. Gli impianti di cui all'articolo 1 devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 chilometri dai centri abitati, come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e da funzioni sensibili.

2. La distanza dai centri abitati di cui al comma 1 va considerata dal perimetro esterno delle zone residenziali consolidate, di completamento e di espansione come individuate dagli strumenti urbanistici.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3 bis
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute in questa legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima e non ancora conclusi.

Art. 3 ter
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.